

ORIGINALE

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

## COMUNE DI POSTUA

\*\*\*\*\*

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### N. 9 del 29/06/2021

**OGGETTO: Validazione Piano Economico Finanziario e tariffe anno 2021**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **Ventinove** del mese di **Giugno** alle ore 19,30 nella Sala riservata per le riunioni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria di Prima Convocazione il Consiglio Comunale nelle persone dei sigg.:

		PRESENTI
1.PATROSSO Maria Cristina	SINDACO	SI
2.ABATE Gael	CONSIGLIERE	NO
3.DE GRANDI Luca	CONSIGLIERE	SI
4.BALDRACCHI Cristiano	CONSIGLIERE	SI
5.ALBANESE Francesco	CONSIGLIERE	SI
6.SPINAZZI Maria Teresa	CONSIGLIERE	SI
7.ZENONE Paola	CONSIGLIERE	SI
8.BERTALLO Clarissa	CONSIGLIERE	NO
9.NORIS Fausto	CONSIGLIERE	NO
10.BOZINO Luca	CONSIGLIERE	NO
11. BERTI Massimo	CONSIGLIERE	NO
TOTALE PRESENTI		6
TOTALE ASSENTI		5
TOTALE		11

Partecipa alla seduta l' Assessore esterno sig.ra D'ALBERTO Rosa Donatella.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale GARAVAGLIA Dott. Tiziano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti la D.ssa PATROSSO Maria Cristina nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## **Oggetto: Validazione Piano Economico Finanziario Tari e tariffe anno 2021.**

### **- Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

### **- Richiamati:**

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »
- le deliberazioni dell'ARERA:
  - n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare l'art. 6, con il quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
  - n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
  - n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
  - n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
  - n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
  - n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.
- **Tenuto conto che** l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- **Preso atto che** il termine di approvazione del PEF TARI 2021 è il 30/06/2021 ai sensi dell'art. 30, c. 5 del Decreto-Legge n. 41 del 22/03/2021 (Decreto Sostegni);
- **Tenuto conto che** il CO.VE.VA.R. svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- **Dato atto che** il CO.VE.VA.R ha inviato in data 15/06/2021 il P.E.F. TARI 2021 approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 del 15.06.2021;
- **Rilevato che** il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Postua un incremento nella misura del 2,40% del Piano Finanziario TARI 2021 sul P.E.F. 2019;
- **Dato atto che** il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2019 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:  
*Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:*
1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del DL 248/07;

2. *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
  3. *le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;*
  4. *le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente*
- 
- **Preso atto** che il PEF TARI 2021 per il Comune di Postua, validato dall'Ente territorialmente competente (CO.VE.VA.R.), è pari ad € 72.207,00, di cui € 63.730,00 per Costi Variabili ed € 8.477,00 per Costi Fissi (**Allegato A**);
  - **Richiamata** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/07/2020 con la quale il Comune di Postua ha optato all'applicazione dell'art. 107 comma 5 del DL 18/2020 confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019;
  - **Dato atto che** il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in 1 anno nel piano finanziario 2021;
  - **Verificate**, nella determinazione dei costi, anche le risultanze dei fabbisogni standard come previsto dal comma 653 art. 1 della Legge 147/2013 ammontanti ad € 75.751,00 complessivi;
  - **Constatato che** l'incremento del PEF anno 2020 rispetto al PEF anno 2019 ammonta a € - 1.803,00 per quanto riguarda i costi variabile e ad € 2.649,00 ( differenza da recuperare in 1 anni pari ad € 846,00);
  - **Ritenuto necessario** procedere alla determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2021 da proporre al Consiglio Comunale per l'approvazione;
  - **Richiamato** il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
  - **Visto** il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone "*il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158*" (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
  - **Tenuto conto che** le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

- **Tenuto conto che** le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- **Considerato che** la tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;
- **Richiamato** l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che *"L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica"*;
- **Ritenuto** di determinare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 *"metodo normalizzato"* e di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività;
- **Ritenuto** di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nel Piano Economico Finanziario – Comune di Postua (**Allegato B**), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **Considerato che** le risorse ricevute nell'anno 2020, destinate al finanziamento delle minori entrate, sono state assegnate, secondo le disposizioni contenute nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 05/05/2020, come agevolazione Tari alle utenze non domestiche che hanno subito maggiori chiusure nell'anno, per un importo totale di € 500,00;
- **Tenuto conto che** il residuo di tali risorse di € 4.441,00 verrà utilizzato per concedere agevolazioni tariffarie alle utenze non domestiche che hanno maggiormente subito le ripercussioni dall'emergenza Covid 2019;
- 
- **Richiamato:**
  - l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;
  - l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal

1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- **Tenuto conto che** il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;
- **Acquisito** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- **Acquisito** altresì il parere del Revisore dei conti;
- **Visto** lo Statuto Comunale.
- **Visto** il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- **Visto** il Regolamento generale delle Entrate;

Con voti favorevoli n. <sup>6</sup> , astenuti n. <sup>0</sup> , contrari n. <sup>0</sup> , espressi in forma palese per alzata di mano

#### **DELIBERA**

- **Di prendere atto:**

**a)** dello schema di Piano Economico Finanziario TARI 2021, elaborato ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF art. 6.4 per un importo complessivo di € 72.207,00 di cui € 63.730,00 per costi variabile ed € 8.477,00 per costi fissi relativi ai costi fissi (**allegato A**) e di validarne il contenuto;

**b)** del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie 2021, art. 4 dell'allegato a) alla deliberazione ARERA 443/2019, previsto per il Comune di Postua nella misura del 2,4 % del Piano Finanziario TARI 2019;

**di stabilire** di emettere il Ruolo Tari 2021 con 2 rate aventi come scadenze il 31/08/2021 e il 16/12/2021;

- **di applicare** delle agevolazioni in bolletta alle utenze non domestiche, che hanno subito delle chiusure e delle limitazioni delle proprie attività nell'anno 2021, nelle seguenti misure:

- o Attività artigianali parrucchieri, estetiste 20%
- o Attività di ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 50%
- o Attività di bar, caffè, pasticcerie 50%

e di coprire integralmente tali riduzioni con il contributo per agevolazioni utenze non domestiche (art. 6 del Decreto Sostegni – bis).


Nel momento dell'emissione degli avvisi di pagamento Tari anno 2021 i beneficiari dovranno essere in regola con i pagamenti di imposte, tributi e tariffe di competenza comunale e non avere in corso contestazioni e/o liti pendenti con il Comune in relazione ai medesimi pagamenti, altrimenti non si riconoscerà la riduzione sopra indicata;

- **di dare atto** che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
- **di dare altresì atto** che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2021;
- **di considerare** che, ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Biella nella misura del 5% con Delibera di Presidente;
- **di trasmettere**, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

*Con apposita separata votazione, espressa per alzata di mano,  
Voti favorevoli n. 6 , astenuti n. 0 , contrari n. 0*

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente Deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, secondo quanto disposto dall' art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

  
IL SINDACO  
Lto Patrosso Maria Cristina



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Lto GARAVAGLIA Dott. Tiziano



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 252 del registro pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal  
23-07-2021 Come prescritto dall'art. 124, comma 1° del T.U. Enti Locali approvato con D.lvo n. 267/2000

Postua, li 23-07-2021



Il Messo Comunale



Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma del T.U. Enti Locali approvato con D. L.vo 267 del 18.08.2000);
- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U. Enti Locali D. L.vo 267 del 18.08.2000 per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Postua,

Il Segretario Comunale  
GARAVAGLIA Dott. Tiziano

Copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale  
Garavaglia Dott. Tiziano